

Esenzioni: queste sconosciute

Paolo De Luca

ATS Brianza

Dipartimento Cure Primarie

Lecco, 17.01.2018

Il ticket

- Il “ticket”, introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono.

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

- Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, esami strumentali, esami di laboratorio, prestazioni terapeutiche e di riabilitazione effettuate in ambulatorio), il ticket per l'assistito è pari alla tariffa della prestazione, fino al tetto massimo di 36,15 euro per ricetta (fatti salvi gli assistiti che godono di esenzione).

Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale

- Al ticket si deve aggiungere una quota fissa di 10 euro sulla ricetta, ma alcune Regioni hanno adottato misure alternative o hanno variato l'importo della quota fissa in aumento o in diminuzione. Diversi provvedimenti normativi prevedono, infatti, che le Regioni possano coprire eventuali disavanzi di gestione con l'introduzione di ulteriori misure di partecipazione alla spesa.

Pagamento del ticket

- Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è **previsto il pagamento del ticket** sono:
 - le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero;
 - le cure termali.

Le esenzioni dal ticket

- Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all'esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:
- in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale;
- in presenza di determinate patologie (croniche o rare);
- in caso di riconoscimento dello stato di invalidità;
- in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV).

Malattie croniche e rare

- Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le **malattie croniche** sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decenni”.

Malattie croniche e rare

- Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti ([Decreto ministeriale 329/99](#) e successive modifiche).

Malattie croniche e rare

- L'elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea del 12 gennaio 2017 e sostituisce il precedente.
- Il **nuovo elenco** delle malattie o condizioni esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto si trova nell'allegato 8 al DPCM. E' inoltre disponibile una banca dati per la ricerca.

Malattie croniche e rare

- Non per tutte le malattie è prevista esenzione.
- L'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate è prevista per le malattie individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329 (malattie croniche e rare), successivamente modificato da altri due Decreti del 2001 ed infine dal DM 23.11.2012

Malattie croniche e rare

- Per le malattie rare il riferimento è rappresentato dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279), dal DM 12 gennaio 2017 e dai successivi provvedimenti regionali.

Malattie croniche e rare

- Per la maggior parte delle malattie vengono individuate una serie di specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Malattie croniche e rare

- Il codice di esenzione della malattia esente si compone di un numero progressivo e del codice ICD9-CM della malattia (secondo la classificazione Internazionale delle malattie, edizione 1997)

Malattie croniche e rare

- Per le **malattie croniche e invalidanti** le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all'esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
 - le aziende sanitarie locali;
 - le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell'art. I comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
 - gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
 - gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
 - gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
 - le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Malattie croniche e rare

Cosa riportare nella certificazione:

- Dati assistito
- Diagnosi
- Gruppo di patologia e codice ICD-9-CM
- Data, timbro e firma del medico certificatore

Regione Lombardia

.....
(Intestazione dell'Ente)

CERTIFICAZIONE
ai sensi del D.M. Sanità n. 329/99 e s.m.i. e del DPCM 12.1.2017 (art. 53)

Si certifica che il/la sig.

nato/a a in data

È affetto dalla seguente patologia

.....
(Descrivere la patologia come riportato nell'Allegato 8 del DPCM 12.1.2017).

Contraddistinta dal Codice
(riportare il Codice di cui all'Allegato 8 del DPCM 12.1.2017)

.....
(Cod. progressivo) (Cod. I.C.D. 9—C.M.)

Luogo

data

Timbro e firma del Medico

.....

Malattie croniche e rare

- Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Malattie croniche e rare

- **Le principali novità del Decreto 12 gennaio 2017**
- Il nuovo elenco conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.
- Sono state introdotte **6 nuove patologie esenti**:
- bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
- osteomielite cronica
- patologie renali croniche
- rene policistico autosomico dominante
- endometriosi (stadi clinici III e IV)
- sindrome da talidomide

Malattie croniche e rare

- Le esenzioni per le nuove malattie croniche possono essere riconosciute già da ora, ma i malati possono usufruire in esenzione solo delle prestazioni specialistiche già previste nel Nomenclatore precedente (allegato 8 BIS al DPCM 12 gennaio 2017).

Malattie croniche e rare

- Vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:
- malattia celiaca
- sindrome di Down
- sindrome di Klinefelter
- connettiviti indifferenziate
- Viceversa, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:
- sclerosi sistemica progressiva
- miastenia grave

Malattie croniche e rare

Validità dell'esenzione

- **Esenzioni a scadenza illimitata**
- **Esenzioni a scadenza limitata**
- **Per alcune esenzioni ci sono state variazioni di scadenza**

Malattie croniche e rare

- Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ATS di residenza dell'assistito sulla base della certificazione della malattia.
Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.

Malattie croniche e rare

- Se viene riconosciuto il diritto all'esenzione, l'assistito riceve un tesserino di colore rosa che riporta le prestazioni esenti per quel tipo di condizione.

CODICE IDENTIFICATIVO

0 0 7

4 9 3

COD ESENZ**DIAGNOSI ICD 9 CM****Prestazioni esenti:**

89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima.
90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F.L.
90.68.1	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO (Per pannello, fino a 12 allergeni)
90.68.2	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: SCREENING MULTIALLERGICO QUALITATIVO
91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
91.90.6	TEST PERCUTANEI E INTRACUTANEI A LETTURA IMMEDIATA (Fino a 12 allergeni)
87.44.1	RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
88.72.1	ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia o, in alternativa
88.72.2	ECO (COLOR) DOPPLER A RIPOSO
89.37.2	SPIROMETRIA GLOBALE
89.52	ELETTROCARDIOGRAMMA
89.37.4	TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA Spirometria basale e dopo somministrazione di farmaco
93.18.1 individuale	ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta (Ciclo di dieci sedute)
93.99 posturale	ALTRE PROCEDURE RESPIRATORIE Drenaggio Per seduta (Ciclo di dieci sedute)

CODICE IDENTIFICATIVO

0

4

8

COD ESENZ

DIAGNOSI ICD 9 CM

SECONDO LE CONDIZIONI CLINICHE INDIVIDUALI

LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE
PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI
CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO
COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E
PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI
AGGRAVAMENTI

Malattie croniche e rare

- Non si tratta, quindi, di una esenzione generale per tutte le prestazioni

Sistema Socio Sanitario



Regione Lombardia

ATS <denominazione>

**ATTESTATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SPESA SANITARIA**

Vista la documentazione prodotta, ai sensi del D.M. Sanità n. 329/99 e s.m.i ovvero del D.M. 279/01 e s.m.i., e visto il DPCM 12.1.2017 (art. 52 e All. 7, ovvero art. 53 e All.8) si attesta il seguente diritto del/della Sig./Sig.ra:

Cognome _____
Nome _____
Nato/a _____
Data di nascita _____
Cod. fiscale _____

<i>Codice Esenzione</i>	<i>Validità</i>
...	<i>Illimitata</i>
...	<i>Fino al gg/mm/aa</i>
<i>Esempio: 007.493</i>	<i>Illimitata</i>
<i>Esempio: RN1150</i>	<i>Illimitata</i>

Nel caso di patologia cronica, l'elenco delle prestazioni sanitarie erogabili in esenzione, correlate alla patologia, è consultabile sul **Portale di Regione Lombardia** (www.regione.lombardia.it) alla voce **Ticket ed esenzioni**, mediante il seguente percorso:

Servizi e informazioni → Cittadini → Salute e prevenzione → Prenotazioni, Ticket e Tempi di attesa → Ticket ed esenzioni.

Nel caso di malattia rara sono erogabili in esenzione le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Data

Firma

Il presente attestato è strettamente personale e deve essere esibito insieme alla tessera d'iscrizione al S.S.N.

Malattie croniche e rare

- Perché si tratta di malattie che possono manifestarsi con quadri clinici molto diversi tra loro e, quindi, avere necessità assistenziali molto varie e complesse. Il medico dovrà scegliere, tra le prestazioni incluse nei livelli di assistenza, quelle necessarie e più appropriate alla specifica situazione clinica. Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (d.lgs 124/98).

Malattie croniche e rare

- Per le esenzioni a scadenza, la certificazione di rinnovo va rilasciata dal medico specialista appartenente alle stesse strutture abilitate per il rilascio

Malattie croniche e rare

- Nel territorio dell' ATS della Brianza la certificazione di rinnovo di esenzione per patologia a scadenza può essere rilasciata dal medico di medicina generale dell'assistito, ad eccezione della 048 (neoplasie).

Malattie croniche e rare

- La diagnosi di **malattia rara** deve essere certificata da un presidio della Rete per le MR, appositamente individuato dalla Regione per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene. La certificazione rilasciata dal presidio ai fini dell'esenzione deve riportare, oltre alla definizione, anche il codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui la stessa afferisce, come definito nell'allegato I al D.M. 279/2001. e del D. Min. 12.01.2017

In tutti i casi in cui la certificazione non consenta l'identificazione univoca della malattia rara inclusa nell'allegato I al decreto, è opportuno che la stessa certificazione e la codifica siano verificate da personale medico qualificato ed esperto. In alternativa, l'azienda sanitaria locale che rilascia l'esenzione può chiedere indicazioni allo stesso presidio che ha effettuato la diagnosi, qualora sia possibile, in tempi brevi e senza creare disagi al cittadino.

Malattie croniche e rare

L'attestato di esenzione avrà le stesse caratteristiche previste per le malattie croniche ed invalidanti, con l'aggiunta del Decreto di riferimento e la validità potrà essere illimitata o, per alcune patologie, a scadenza

Malattie croniche e rare

- Il D.M. n. 279/2001, a causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia, non definisce puntualmente le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In considerazione dell'onerosità, della difficoltà e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare, l'esenzione è estesa anche:
 - ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare;
 - ad indagini genetiche sui familiari dell'assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

SINTESI ESENZIONI PER PATOLOGIA E/O MALATTIA RARA

TIPOLOGIA DI ESENZIONE	RILASCIO ATTESTATO DELL' ASL	ESENZIONE PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO ESEGUITE A LIVELLO AMBULATORIALE
Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti esenti ai sensi del D. Min. 28.05.1999, n. 329 e successive modifiche ed integrazioni	SI (ex tesserino rosa, ora attestato)	Prestazioni tabellate dal D. Min. 329 e successive modifiche ed integrazioni (D. Min. 12.01.2017)
Soggetti affetti da patologie rare del D. Min. 18.05.2001, n. 279	SI (ex tesserino rosa, ora attestato)	SI (prestazioni correlate)

Assistenza farmaceutica

- L'esenzione per una malattia cronica dà diritto a ricevere gratuitamente le prestazioni specialistiche individuate dal regolamento ministeriale, necessarie al trattamento della malattia, al controllo della sua evoluzione ed alla prevenzione degli aggravamenti, ma non comporta benefici particolari per quanto riguarda l'assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti), in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota) o in fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ATS

Assistenza farmaceutica

Non sono esente per alcuna malattia e mi viene prescritto un farmaco di classe A. Cosa pago?

2 € per confezione massimo 4 € per ricetta; massimo due confezioni per ricetta salvo i casi di prescrizioni di antibiotici in confezione monodose, di fleboclisi

Assistenza farmaceutica

Sono esente per patologia cronica e/ o rara.
Cosa pago?

- 1€ per confezione; per farmaci correlati alla patologia esente o alla malattia rara che possono anche essere multiprescritti
- Pagano l'eventuale differenza sulla quota di riferimento;
- Ai cittadini affetti da malattie rare possono essere prescritti anche farmaci di classe C e preparati galenici

Assistenza farmaceutica

- Agli assistiti che ricevono l' attestato di esenzione per patologia cronica o rara viene consegnato un modello da compilare dove erano riportati dei limiti di reddito; l'assistito verifica se rientra in quei limiti, compila il modello, lo riconsegna agli sportelli e riceve un'attestazione che lo rende esente anche dal pagamento di 1 € a confezione

Ricette di assistenza farmaceutica

- Farmaci correlati ad esenzione per patologia cronica: E 30
- Farmaci correlati ad esenzione per malattia rara: E 40
- Se l'assistito ha anche esenzione per reddito e/o per condizione, ed i farmaci non sono strettamente correlati alla patologia cronica e/o rara, utilizzare l'esenzione per condizione e/o reddito

Assistenza farmaceutica

- La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta (pluriprescrizione) era consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi.

Assistenza farmaceutica

- L'art. 26 del DL 90/14 sulla semplificazione, prevede la possibilità di prescrivere ai malati cronici e/o con malattia rara rari fino a 6 confezioni di farmaci per ricetta e non più solo tre.
- E' stato anche recepito da regione Lombardia che non ha apportato variazioni degne di nota

Assistenza farmaceutica

- Il disposto normativo così recita “All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: “1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, **il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché' già' utilizzati dal paziente da almeno sei mesi.** In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia”.

Esenzioni per reddito

Attualmente occorre distinguere due differenti tipologie di esenzioni dal pagamento del ticket:

- · esenzione sulle prestazioni **specialistiche** (esenzione prevista dalla legislazione NAZIONALE)
- · esenzione per l'acquisto di **farmaci** (esenzione prevista dalla legislazione REGIONALE)

Esenzioni per reddito nazionali

- **Come si esercita il diritto all'esenzione e nuove modalità di verifica**
- Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal [Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009](#).
- Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto **il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra)**, che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'assistito, il diritto all'esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all'interessato e **riporta il relativo codice sulla ricetta**.
- Se l'assistito non risulta nell'elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. **L'assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta** (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).
- Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.
- In ogni caso, l'esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall'assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Esenzioni per reddito regionali

- Devono essere autocertificate dall'assistito: vengono poi inserite nell'anagrafe regionale per poter essere visualizzate dal medico

Esenzioni per reddito

- Alcune esenzioni per reddito sono inserite direttamente dal MEF nell'anagrafica assistiti (E 01-E 03- E 04)
- Altre devono essere autocertificate dall'assistito presso l'ASL (alcune in farmacia) e danno diritto al rilascio di un attestato di esenzione

SINTESI ESENZIONI PER REDDITO

Codice esenzione	Validità nazionale	Validità regionale	Validità in ambito specialistica	Validità in ambito farmaceutica
E01	SI	SI	SI	NO
E05	NO	SI	SI	NO
E02	SI	SI	SI	SI
E12	NO	SI	SI	SI
E13	NO	SI	SI	SI
E14	NO	SI	NO	SI
E04	SI	SI	SI	SI
E03	SI	SI	SI	SI
E11	NO	SI	SI	SI
E30	NO	SI	NO	SI
E40	NO	SI	NO	SI

Esenzioni per condizione

- Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
- Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° febbraio 1991, art. 6. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito. L'accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'attestato di esenzione.

Per le seguenti categorie:

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
- invalidi civili con indennità di accompagnamento
- ciechi e sordomuti
- ex deportati nei campi di sterminio nazista (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata
- sono **esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.**

Esenzioni per condizione

Per le altre categorie di seguito elencate:

- invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale
- sono invece **esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.**
- **Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.**

SINTESI ESENZIONI PER CONDIZIONE-I

CODICE ESENZIONE	TIPO INVALIDITA'	ATTESTATO	ESENZIONE TOTALE SPECIALISTICA	ESENZIONE FARMACEUTICA
IG 11	GUERRA	SI	SI	SI
IG 31	GUERRA	SI	NO	SI
IL 15	LAVORO	SI	SI	SI
IL 24	LAVORO	SI	SI	NO
IS 12	SERVIZIO	SI	SI	SI
IS 22	SERVIZIO	SI	SI	SI
IC 13	CIVILE	SI	SI	SI
IC14	CIVILE	SI	SI	SI
IC 20	CIVILE	SI	SI	NO
IC 21	CIVILE	SI	SI	NO

SINTESI ESENZIONI PER CONDIZIONE- 2

CODICE ESENZIONE	TIPO INVALIDITA'	ATTESTATO	ESENZIONE TOTALE SPECIALISTICA	ESENZIONE FARMACEUTICA
IA 16	CIECHI ASSOLUTI	SI	SI	SI
IA 23	CIECHI PARZIALI	SI	SI	SI
ID 23	SORDOMUTI	SI	SI	SI
VT 43	VITTIME TERRORISMO E CRIMINALITA' ORGANIZZAT A	SI	SI	SI
VT 43.2	FAMILIARI DELLE VITTIME	SI	SI	SI

SINTESI ESENZIONI PER CONDIZIONE- 3

CODICE ESENZIONE	TIPO INVALIDITA'	RILASCIO ATTESTATO ASL	ESENZIONE TOTALE SPECIALISTICA	ESENZIONE FARMACEUTICA
VD 44	VITTIME DEL DOVERE	SI	SI	SI
VD 44.2	FAMILIARI DELLE VITTIME	SI	SI	SI
PV44	MALATTIE POST- VACCINALI	SI	NO	SI
PT44	MALATTIE POST TRASFUSIO NALI	SI	NO	SI

Qualche suggerimento per i medici prescrittori

Per ricette di specialistica utilizzate fuori regione Lombardia:

- Se si utilizza l'esenzione per patologia, verificare che le prestazioni prescritte siano ricomprese nell'esenzione;
- Altrimenti utilizzare quelle per reddito (con validità nazionale)

Qualche suggerimento per gli assistiti

- Controllare sui promemoria la presenza delle esenzioni
- Portare con sé le esenzioni possedute
- Controllare la scadenza delle esenzioni